



COMUNE DI CAPRI LEONE
(Città Metropolitana di Messina)

P.I.V.A. n. 00461850836

area socio-assistenziale- demografica

n. 121 del 17/05/2021 **Registro Servizi Socio-Assistenziali**
n. 398 del 18/05/21 **Registro Generale**

OGGETTO : Presa atto della convenzione disciplinante le modalità di accesso e consultazione in via telematica della banca dati dell'anagrafe e dello Stato Civile della popolazione residente del Comune di Capri Leone da parte della Procura della Repubblica di Patti

L'anno duemilaventuno, giorno 17 del mese di Maggio, nel proprio ufficio

Il Responsabile del servizio

Richiamata la determina sindacale n. 27 del 30/10/2020 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area socio-assistenziale-demografica;

CONSTATATO che con provvedimento di Giunta Municipale n. 104 del 30/03/2021 si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione disciplinante le modalità di accesso e consultazione in via telematica della banca dati dell'anagrafe e dello stato civile della popolazione residente del comune di Capri Leone da parte della Procura della Repubblica di Patti;

ATTESO che l'art. 62, comma 3, penultimo periodo del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, prevede che " *i Comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. l'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) [pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione] e b) [gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione a servizi di pubblico interesse], l'accesso ai dati contenuti in ANPR*";

RILEVATO che il nuovo assetto anagrafico nazionale che sta prendendo forma attorno all'ANPR, quale insieme di dati ed informazioni raccolti digitalmente dai Comuni, omogenei per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, non incide sulla titolarità e competenza dei Comuni rispetto alla propria banca dati della popolazione residente, essendo rimasti invariati i compiti e le attribuzioni comunali in materia di gestione di servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, ex art. 14 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che con la stipula di detta Convenzione autorizza la Procura della Repubblica di Patti all'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici e di Stato Civile ed alla trasmissione dei dati anagrafici e di Stato Civile per le finalità istituzionali;

CHE al Sindaco è stato demandato il compito di sottoscrivere detta convenzione tra la Procura della Repubblica di Patti e il Comune di Capri Leone;

CHE le parti hanno provveduto alla sottoscrizione di detta convenzione in data 13/05/2021;

RITENUTO di dovere provvedere alla presa atto della sottoscrizione di detta convenzione allegata alla presente determinazione;

ATTESA la competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di Contabilità

Comunale;

VISTO il vigente Statuto C. le.;

Per i motivi indicati in narrativa, che si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

DETERMINA

PRENDERE ATTO ED APPROVARE la sottoscrizione della convenzione disciplinante le modalità di accesso e consultazione in via telematica della banca dati dell'anagrafe e dello Stato Civile della popolazione residente del Comune di Capri Leone da parte della Procura della Repubblica di Patti, avvenuta in data 13/05/2021, di cui in allegato;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il provvedimento:

- a. per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line;
- b. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro sette giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso (L.R. 11/2015);

DI DISPORRE, altresì, a cura di questo ufficio, la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente".

DI DISPORRE l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del servizio socio-assistenziale;

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

socio-assistenziale- demografica

(D.ssa Antonina Caputo)

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;
richiamata la normativa vigente in materia;
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 23/1998;
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il, 17/05/2021



Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Antonina Caputo)

AREA RAGIONERIA E FINANZE

il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 per come segue:

Importo della spesa ////

Impegno contabile: /////

Dalla Residenza Comunale, Il 18/05/2021



Il Responsabile dell'Area Ragioneria e finanze
(D.ssa Mangano Giuseppina)

22/8/2011



Convenzione

fra il Comune di Capri Leone e la Procura della Repubblica di Patti per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica e per l'estrazione e fruizione dei dati anagrafici e di Stato Civile

---0---

Con la presente scrittura convenzione, da valere ad ogni effetto di legge, tra il Comune di Capri Leone, di seguito per brevità denominato Comune, legalmente rappresentato da Filippo Borrello, che interviene nella qualità di Sindaco e la Procura della Repubblica di Patti, di seguito per brevità denominata Procura, rappresentata dal Procuratore, Angelo Vittorio Cavallo.

PREMESSO CHE

La Procura della Repubblica di Patti ha interesse alla consultazione on-line dell'archivio anagrafico del Comune in oggetto, in vista dei propri adempimenti normativi e delle proprie finalità istituzionali.

Vista la Legge Anagrafica n. 1228/1954; visto il D.P.R. 223/1989 (Regolamento Anagrafico), con particolare riguardo all'art. 37 come modificato dall'art. 77, comma II del D.P.R. 445/2000; visti, in tema di collegamenti telematici, l'art. 2, comma 3, del D.L. 6/1993 convertito in Legge 63/1993 e il D.P.C.M. 5/5/1994, con particolare riguardo all'art. 4; visto l'art. 43 del D.P.R. 445/2000, in materia di acquisizione diretta di documenti; visto l'art. 2, comma 5 della Legge 127/1997 che recita: *"I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici"*; visti il D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e le Prescrizioni a tutti i Comuni sulla gestione delle anagrafi del Garante in data 6.10.2005 (G.U. n. 248 del 24/10/2005); visto il D. Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale; viste le Linee Guida del 22.4.2011 adottate da DigitPA per la stesura delle convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale; vista la Legge 183/2011, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive; vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/12/2011, Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione del 22.12.2011, avente ad oggetto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della Legge 12 novembre 2011, n. 183".

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Definizioni

Dato in consultazione: la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica; il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Dato in fruibilità: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità.

Visura anagrafica: documento informatico erogato dal sistema informativo del Comune avente forza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. e contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni e concessionari e gestori di pubblici servizi.

Sistema Informativo Anagrafico/Stato Civile: il sistema informativo integrato, costituito da hardware, software di base e software applicativo proprietario, che consente l'inserimento dei dati anagrafici/stato civile e la loro conservazione, previa trattamento autorizzato da parte degli ufficiali d'anagrafe/stato civile.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

Il Comune, come sopra rappresentato, autorizza la Procura della Repubblica di Patti all'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici e di stato civile ed alla trasmissione dei dati anagrafici e di stato civile per le finalità istituzionali specificate nella richiesta e nei limiti specificati nei successivi articoli.

A tal fine la suddetta Procura si impegna a:

1. utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni, la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento, oggetto della propria attività istituzionale;
2. accedere alle informazioni anagrafiche sulla base delle seguenti visure anagrafiche:
 - residenza (residenza-AIRE);
 - data e luogo di emigrazione;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale (cognome e nome)
 - famiglia anagrafica con relazioni o vincoli;
 - nascita (con paternità/maternità);
 - decesso;
 - stato civile (celibe/nubile, matrimonio, divorzio, vedovanza);
3. svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate;
4. a non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni delle persone inerenti le autocertificazioni e conferme dei dati anagrafici, che possano essere soddisfatte tramite l'accesso informatica alla banca dati, disciplinato dalla presente convenzione;
5. le richieste non erogabili dal sistema informatico comunale e quelle storiche dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

ART. 3

Dati oggetto della consultazione/fruizione

Il Comune consente l'accesso telematico tramite la rete Internet ad un servizio di interrogazione e consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure.

L'accesso ai dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Ente.

Le informazioni si riferiscono alle posizioni presenti nella banca dati anagrafica del Comune. In caso di innovazioni normative sulle competenze, sui procedimenti, ovvero sulla legittimità degli stessi trattamenti di dati, l'elenco delle visure potrà essere modificato.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

ART. 4

Titolarietà della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica, di stato civile e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Il Comune ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune.

Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

ART. 5

Modalità di autorizzazione all'accesso

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, il Comune, nomina il responsabile esterno del trattamento dei dati.

Questi avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

La Procura si impegna a comunicare al Comune l'elenco dei propri incaricati, i quali devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati.

La Procura si impegna, altresì, ad informare i propri incaricati sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

ART. 6

Modalità di accesso

Il Comune assegna le credenziali per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun incaricato della Procura di cui all'art. 5, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati.

Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora rilevi anomalie nell'utilizzo del sistema o

in caso di perdurante inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

ART. 7

Credenziali di accesso

La Procura si impegna a far sì che i propri incaricati mantengano la propria credenziale di accesso segreta, non la divulgino e la conservino debitamente.

La credenziale sarà modificata secondo le norme di sicurezza nel tempo vigenti presso il Comune.

In caso di smarrimento della credenziale o di uno dei documenti sopra indicati, o di cessazione di un utente dall'incarico, la Procura, per il tramite del responsabile esterno del trattamento, si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite e-mail inviata all'indirizzo PEC del Comune, affinché si provveda alla immediata disabilitazione.

ART. 8

Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni, diretti o indiretti, che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica/stato civile del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Il Comune si impegna a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.

ART. 9

Obblighi della Procura

La Procura si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il suddetto collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico.

Si impegna, altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

La Procura garantisce la riservatezza dei dati, delle elaborazioni e di quant'altro connesso al collegamento concesso.

ART. 10

Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica possono accedere esclusivamente gli incaricati della Procura di cui all'art. 5, dotati dei propri identificativi - credenziale di accesso, di cui agli atti artt. 6 e 7.

Le stazioni di lavoro della Procura che si collegano con la banca dati comunale devono essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la diretta responsabilità dell'utente designato.

Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo, memorizzando le posizioni interrogate anche al fine di dare assistenza alle persone "consultate" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "files", che possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo, ed essere messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in caso di accertata violazione delle normative vigenti. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle disposizioni della Legge ed a quelle del Garante per Protezione dei Dati Personali, in materia di standard di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

ART. 11
Costi

La consultazione delle banche dati anagrafe e stato civile è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico della Procura i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

ART. 12
Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione. La convenzione ha durata triennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, salvo eventuale disdetta di una delle parti.

ART. 13
Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

Fatto, letto e approvato.

Il Comune

Giuseppe Barvello



Il Procuratore della Repubblica

Angelo Vittorio Cavallo
Procuratore della Repubblica
Angelo Vittorio CAVALLO

Patti, 13.5.2021